



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 2

Via G. Caraci 36 – 00157 ROMA

Tel. 0039 06 41584245 email: dg.ts-div2@pec.mit.gov.it

mailto: divisione2.dgtsi@mit.gov.it - dg.ts-div2@pec.mit.gov.it

Roma,

Prot. n. RU/ /U
AI/CEE

<p>M_INF-TSI Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità TSI-DIV2 REGISTRO UFFICIALE Prot: 0002530-06/02/2018-USCITA 23.13.03</p>

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
Direzione generale Territoriale del Centro
Ufficio Motorizzazione Civile di Roma
Unità Organizzativa Autotrasporto
via del Fosso di Acqua Acetosa Ostiense 9
00143 ROMA

e, pc: Direzioni generali territoriali

- “ Uffici motorizzazione civile
capoluogo di Regione
- „ Provincia autonoma di Trento
Servizio motorizzazione civile ed infrastrutture
ferroviarie
Ufficio giuridico amministrativo
serv.trasporti@provincia.tn.it
- “ Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Ufficio trasporto locale di persone
mobilita@provincia.bz.it
- “ Regione Sicilia
Assessorato regionale turismo comunicazione e
trasporti - Dipartimento trasporti e comunicazioni
Servizio 1 autotrasporto persone e cose - U.o.b
autolinee regionali e statali
servizio1.infrastrutture@regione.sicilia.it

“ Stazione AtP di Codroipo
stazioneatp.codroipo@mit.gov.it

OGGETTO: *Accertamento delle risorse per provvedere agli adempimenti previsti dal paragrafo 1.3.1 lett. b) della circolare A.P.C. n. 8 del 4.11.2004, in occasione del rinnovo e modifica di autorizzazioni per l'espletamento di servizi regolari UE con autobus. Quesito.*

Facendo seguito alla circolare della scrivente Direzione generale n. 9/17 (§ 4, recante “Subaffidatari”)¹ ed al quesito formulato da codesto Ufficio in ordine all'accertamento di risorse in oggetto, si fa presente quanto segue.

Ad avviso di questa Direzione generale, nell'ambito dell'istruttoria in merito a domande di rinnovo di un servizio regolare già autorizzato o di modifiche (ampliamento del programma di esercizio dello stesso) è plausibile che la valutazione globale della capacità strutturale ed organizzativa dell'impresa possa ricomprendere le risorse messe a disposizione dalle imprese subaffidatarie già autorizzate, che esercitano effettivamente il predetto servizio regolare, facendo esse parte a pieno titolo della struttura commerciale ed organizzativa dell'impresa richiedente.

Ne segue che solo in caso di una domanda di autorizzazione per nuovo servizio regolare tali risorse delle imprese subaffidatarie non possono essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento in oggetto.

Ne segue altresì – atteso che le risorse di imprese subaffidatarie inserite in una autorizzazione possono essere considerate, se del caso, sufficienti a garantire la regolarità dell'espletamento del servizio oggetto della medesima autorizzazione- che, di fatto, sono da ritenere sostanzialmente liberi da vincoli i mezzi ed il personale dell'impresa titolare dell'autorizzazione; pertanto, a giudizio della scrivente Direzione generale tali risorse possono essere pienamente disponibili per l'attivazione di nuovi servizi regolari ovvero per la modifica, ampliando il programma di esercizio di servizi regolari già autorizzati.

Infine, qualora siano concomitanti diverse domande presentate da una medesima impresa, aventi ad oggetto predetti rinnovi o modifiche, tali valutazioni devono prendere in considerazione il loro complesso e quindi si devono valutare le disponibilità aziendali sia per quanto concerne ciascun servizio oggetto di domanda che il loro insieme.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Antonio Piretti)

¹ Il paragrafo 4 della circolare in questione così riporta: “In relazione al quesito posto da taluni Uffici di motorizzazione, [...], resta confermato che le imprese subaffidatarie non fanno parte, tecnicamente, di una riunione di imprese, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d. lgs. 285/05. Pertanto le imprese subaffidatarie, oltre a non venire in rilievo ai fini delle verifiche di cui all'art. 3 co. 3 lettere e), f), g) del predetto d. lgs. 285/05 –requisiti che dunque andranno accertati soltanto in capo alla riunione di imprese-, non entrano a far parte delle verifiche richieste dalla novella legislativa introdotta dal DL 50/17, come modificato con legge di conversione 96/17.”